
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione di terzo: mezzo di impugnazione facoltativo; mancato decorso del termine lungo per impugnare la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., inammissibilità; proposta con memoria ex art. 183 c.p.c., inammissibilità

Giusto il disposto di cui all'[art. 404 c.p.c., comma 1](#), è inammissibile l'opposizione di terzo qualora al momento della sua proposizione la sentenza impugnata non sia ancora passata in giudicato, non essendo ancora decorso del tutto il termine lungo per impugnare. Infatti, va confermato che, con riferimento alla sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia, cosicchè tale pronuncia non è dotata di esecutività provvisoria ex [art. 282 c.p.c.](#) e non può ritenersi esecutiva se non quando è passata in giudicato.

L'opposizione ordinaria di terzo è un mezzo di impugnazione facoltativo, perchè il terzo, titolare di un diritto autonomo ed incompatibile rispetto al diritto oggetto della sentenza resa *inter alios*, non essendo soggetto all'efficacia di tale sentenza, può liberamente fare valere il suo diritto in un autonomo processo a cognizione piena; salva sempre la facoltà di intervenire nel processo *inter alios* - finchè questo sia pendente - in primo grado ([art. 105 c.p.c.](#)) o nel giudizio di appello ([art. 344 c.p.c.](#)). In ogni caso, poi, anche nell'ipotesi in cui il promissario acquirente, in cui favore è

stata emessa la sentenza costitutiva di cui all'art. 2932 c.c., trasferisse il bene in favore di un terzo di buona fede, con atto trascritto prima della trascrizione dell'opposizione ordinaria ex [art. 404 c.p.c., comma 1](#), l'opponente non resterebbe privo di tutela, potendo egli agire nei confronti del dante causa, per la restituzione della somma versata a titolo di corrispettivo e per il risarcimento dei danni.

È inammissibile, per mutatio libelli, l'opposizione revocatoria proposta con la memoria ex [art. 183 c.p.c.](#), in quanto domanda nuova rispetto alla opposizione ordinaria di terzo originariamente proposta. Essa va inoltre ritenuta una mutatio libelli anche rispetto alla domanda di annullamento del contratto preliminare per dolo proposta con l'atto di citazione, diversi essendo gli elementi identificativi delle due domande.

Massime rilevanti

Non qualsiasi pregiudizio legittimo il terzo alla proposizione dell'opposizione di terzo ordinaria, ma solo quello che derivi dalla titolarità di una situazione incompatibile con quella accertata o eventualmente costituita dalla sentenza impugnata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1997 del 11/02/2003 e Cass. Sentenza n. 9647 del 23/04/2007).

Al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento e quelle costitutive non hanno l'idoneità, con riferimento all'art. 282 c.p.c., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna, suscettibili di esecuzione secondo i procedimenti disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile (Sez. 2, Sentenza n. 7369 del 26/03/2009).

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 10.2.2016, n. 2638

...omissis...

Col ricorso principale proposto xxx vengono formulati i seguenti motivi:

Col primo motivo di ricorso, si deduce "Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 156 e 161 c.p.c.; nullità della sentenza per omessa pronuncia sul 6) motivo sub 1) dell'atto d'appello riguardo alla natura del contratto concluso tra l'Avvxxxx.; violazione e xxxxxxx di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790); nel ricorso per cassazione, il motivo di impugnazione che prospetti una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate, e dalla deduzione del vizio di motivazione, è inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo

specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione (Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013, Rv. 627659).

Nella specie, come è evincibile dal tenore del titolo iniziale (dianzi riprodotto testualmente), si è al cospetto di un coacervo di doglianze che non consente a questa Corte di individuare su quale fatto controverso vi sarebbe stato difetto di motivazione ed in relazione a quali norme vi sarebbe stata una violazione e/o falsa applicazione. In relazione al 6^o motivo sub 1) dell'atto di appello riguardo alla natura del contratto concluso xxxxxxxx viene dedotta sia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sia l'omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia; profili sono concettualmente incompatibili, se solo si considera che l'omessa motivazione presuppone comunque la pronuncia giudiziale su una determinata domanda e non può ricorrere in caso di omessa pronuncia (cfr., di recente, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25761 del 05/12/2014). Anche nello sviluppo della censura (pp. 28-29 del ricorso) persiste la commistione tra omessa pronuncia e carenza di motivazione.

Non rimane, pertanto, che dichiarare l'inammissibilità del motivo di ricorso per difetto di specificità.

Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2932 c.c., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello ritenuto che il contratto stipulato dai germani xxxxxxxx un preliminare, e non un contratto definitivo di vendita, qualificazione quest'ultima che avrebbe consentito alla Corte territoriale di ritenere esecutiva la sentenza pronunciata tra i predetti dal Tribunale di Lecce e, conseguentemente, ammissibile l'opposizione di terzo avverso tale sentenza.

La censura non è fondata.

Invero, anche se il contratto tra stipulato tra i germani B. e Ma.An. fosse stato qualificato - come preteso dal ricorrente - come contratto definitivo e la sentenza opposta avesse natura di pronuncia dichiarativa (anziché costitutiva), tale sentenza sarebbe comunque priva di efficacia esecutiva, in quanto l'art. 282 c.p.c. - nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado - si riferisce soltanto alle pronunce di condanna suscettibili di esecuzione secondo i procedimenti disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile (Sez. 2, Sentenza n. 7369 del 26/03/2009, Rv.607307).

In ogni caso, pertanto, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce nella causa tra xxxxxx e i xxxxxxxxxxxx sarebbe stata dotata di efficacia provvisoriamente esecutiva e, conseguentemente, l'opposizione di terzo non sarebbe stata ammissibile, in quanto proposta prima del passaggio in giudicato di tale sentenza.

Col terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 404 c.p.c. (in relazione al quale si eccepisce anche la illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.), nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale ritenuto non esecutiva la sentenza opposta e non sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione di terzo, il fatto che tale sentenza sia divenuta esecutiva nel corso del giudizio di opposizione. Si deduce ancora che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto che il passaggio in giudicato della sentenza opposta costituisca condizione di proponibilità (anziché di procedibilità, che può sopraggiungere in corso di giudizio fino al momento della decisione) dell'opposizione, atteso che: a) il terzo pregiudicato non potrebbe avere alcuna certezza in ordine al momento del passaggio in giudicato della sentenza (non essendo gli atti processuali a lui accessibili); b) al di fuori della possibilità di intervenire nell'eventuale processo d'appello ai sensi dell'art. 344 c.p.c., il terzo, in assenza di appello ed ignaro del momento del passaggio in giudicato della sentenza, rimarrebbe privo di tutela in attesa della decorrenza del termine lungo per impugnare; c) il terzo correrebbe il rischio che, appena passata in giudicato la sentenza, la parte che ha beneficiato del trasferimento giudiziale della proprietà in suo danno possa, a sua volta, immediatamente trasferirla ad altri e pregiudicarlo definitivamente con la trascrizione dell'atto traslativo.

Il motivo è infondato.

Va premesso che il rimedio processuale dell'opposizione di terzo ordinaria è proponibile non solo nei confronti delle sentenze passate in cosa giudicata ma anche delle sentenze comunque esecutive.

Non qualsiasi pregiudizio legittima il terzo alla proposizione dell'opposizione di terzo ordinaria, ma solo quello che derivi dalla titolarità di una situazione incompatibile con quella accertata o eventualmente costituita dalla sentenza impugnata (Sez. U, Sentenza n. 1997 del 11/02/2003, Rv. 560387; Sez. 2, Sentenza n. 9647 del 23/04/2007, Rv. 597788).

L'art. 404 c.p.c., comma 1 configura la esecutività della sentenza - ovvero il suo passaggio in giudicato - come un presupposto processuale dell'impugnazione, attenendo alla sua "possibilità

giuridica", al fatto cioè che il provvedimento sia configurato dalla legge come impugnabile; pertanto, tale requisito deve sussistere al momento della proposizione dell'impugnazione e la sua mancanza originaria conduce irrimediabilmente ad una pronuncia sul processo, sub specie di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa.

Ciò posto, esattamente i giudici di merito hanno ritenuto inammissibile l'opposizione di terzo proposta dal xxxxxxxx sul presupposto che, al momento della sua proposizione (12.6.2001) la sentenza impugnata (pubblicata il 9.5.2000 e non notificata) non era ancora passata in giudicato, non essendo ancora decorso del tutto il termine lungo per impugnare.

E infatti, secondo la richiamata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento e quelle costitutive non hanno l'idoneità, con riferimento all'art. 282 c.p.c., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna, suscettibili di esecuzione secondo i procedimenti disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile (Sez. 2, Sentenza n. 7369 del 26/03/2009, Rv. 607307).

Con particolare riferimento alla sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia, cosicchè tale pronuncia non è dotata di esecutività provvisoria ex art. 282 c.p.c. e non può ritenersi esecutiva se non quando è passata in giudicato (Sez. U, Sentenza n. 4059 del 22/02/2010, xx611643).

Nella specie, poichè la sentenza impugnata con l'opposizione ordinaria di terzo - costitutiva dell'effetto traslativo ex art. 2932 c.c. in favore xxx non era ancora passata in giudicato quando fu impugnata dal xx di merito hanno dichiarato inammissibile l'impugnazione.

I principi di diritto dianzi richiamati non negano la tutela giurisdizionale al terzo che si ritiene pregiudicato dalla sentenza resa inter alios.

Va innanzitutto osservato che l'opposizione ordinaria di terzo è un mezzo di impugnazione facoltativo, perchè il terzo, titolare di un diritto autonomo ed incompatibile rispetto al diritto oggetto della sentenza resa inter alios, non essendo soggetto all'efficacia di tale sentenza, può liberamente fare valere il suo diritto in un autonomo processo a cognizione piena; salva sempre la facoltà di intervenire nel processo inter alios - finchè questo sia pendente - in primo grado (art. 105 c.p.c.) o nel giudizio di appello (art. 344 c.p.c.).

In ogni caso, poi, anche nell'ipotesi in cui il promissario acquirente, in cui favore è stata emessa la sentenza costitutiva di cui all'art. 2932 c.c., trasferisse il bene in favore di un terzo di buona fede, con atto trascritto prima della trascrizione dell'opposizione ordinaria ex art. 404 c.p.c., comma 1, l'opponente non resterebbe privo di tutela, potendo egli agire nei confronti del dante causa, per la restituzione della somma versata a titolo di corrispettivo e per il risarcimento dei danni.

Alla stregua di quanto sopra, risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c., comma 1 sollevata dal ricorrente - peraltro in termini del tutto generici - in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost..

Col quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c., comma 5, nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale ritenuto l'inammissibilità dell'opposizione revocatoria proposta dal xxxxx - ai sensi dell'art. 404 c.p.c., comma 2 - con memoria ex art. 183 c.p.c., nonostante che il medesimo avesse chiesto, con l'atto di citazione, anche l'annullamento del contratto stipulato tra i xxxxxxxxxx dolo.

Anche questa censura è infondata.

La Corte di Appello esattamente ha ritenuto inammissibile, per mutatio libelli, l'opposizione revocatoria proposta dal P. con la memoria ex art. 183 c.p.c., in quanto domanda nuova rispetto alla opposizione ordinaria di terzo originariamente proposta. Ma l'opposizione revocatoria proposta dal P. con la memoria ex art. 183 c.p.c. va ritenuta una mutatio libelli anche rispetto alla domanda di annullamento del contratto preliminare per dolo proposta con l'atto di citazione, diversi essendo gli elementi identificativi delle due domande.

E invero, tra le due domande è innanzitutto diversa la causa petendi, in quanto, nella domanda di annullamento del contratto, il dolo costituisce un vizio del consenso di uno dei contraenti, determinato dall'inganno dell'altro; mentre nella opposizione revocatoria il dolo non attiene alla

volontà delle parti nella conclusione di un contratto, ma alla condotta processuale di una di esse.

E' diverso poi anche il petitum, che nell'un caso ha ad oggetto l'annullamento di un contratto, nell'altro la rimozione degli effetti giuridici di una sentenza.

La diversità e novità della domanda di opposizione revocatoria, rispetto alle domande ab initio proposte, giustifica pertanto la declaratoria di inammissibilità delle stessa.

Col quinto motivo di ricorso, si deduce infine la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 156 e 161 c.p.c., nonché la nullità della sentenza impugnata, per non avere la Corte di Appello pronunciato nel merito dei motivi di appello e delle richieste istruttorie.

La censura è assorbita nel rigetto dei precedenti motivi di ricorso e nella riconosciuta legittimità della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione di terzo.

Anche il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito dal rigetto del ricorso principale.

In definitiva, va rigettato il ricorso principale; va dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna P.S. alla rifusione delle spese processuali in favore di M.M., M.G. e M. A., che liquida in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Si dà atto che il procedimento è stato scrutinato con la collaborazione dell'Assistente di studio dottxxxxxxxxxx

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola